

Ordinanze del capo del circondario per i porti e le altre zone demaniali marittime – Cass. n. 20536/2020

Navigazione (disciplina amministrativa) - marittima ed interna - porti - enti portuali - Ordinanze del capo del circondario per i porti e le altre zone demaniali marittime - Pubblicità - Forme - Condizioni di efficacia - Modalità.

Sebbene l'art. 59 del regolamento esecutivo del codice della navigazione preveda la pubblicazione nell'albo dell'ufficio per le ordinanze del capo del circondario per i porti e le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, tale forma di pubblicità, oltre a non essere contemplata esplicitamente a pena di Inefficacia o di nullità delle ordinanze medesime, è legittimamente surrogabile con altra forma che ne garantisca ugualmente e idoneamente la stessa conoscibilità. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto idonea a garantire la conoscibilità dell'ordinanza la sua pubblicazione sullo specifico sito internet dell'Ufficio dell'autorità emanante e la relativa comunicazione a tutti gli enti e a gli organi interessati).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20536 del 29/09/2020 (Rv. 659180 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

20536

2020